

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Prot. n. 134328/ 4-1

Roma, li 27 giugno 1996

CIRCOLARE 3432/5882

OGGETTO: detenuti sottoposti ad indagine o imputati, ed internati per esecuzione di misura di sicurezza provvisoria: ingresso negli istituti penitenziari, separazioni, caratteristiche degli istituti e delle sezioni loro destinati.

La normativa penitenziaria pone particolare attenzione alla tutela psicofisica delle persone che fanno ingresso negli istituti penitenziari, in qualità di detenuti o di internati, per essere sottoposti a misure coercitive cautelari (arresto, fermo, custodia cautelare in carcere, misura di sicurezza provvisoria).

In tal senso, sono da considerare norme cardine quelle contenute negli artt. 14 e 64 della L. 354/1975 e 31 e 32 del DPR 431/1976.

L'art. 14 ord. pen., in particolare, premessa la puntualizzazione della primaria esigenza di assicurare la prestazione di interventi trattamentali comuni per gruppi di detenuti od internati e nel contempo di favorire l'individualizzazione del trattamento stesso, statuisce la necessità di attuare una rigida separazione - tra gli altri - dei *condannati* dagli *imputati* (nel cui novero devono attualmente ritenersi compresi sia gli imputati in senso stretto che le persone sottoposte ad indagine).

L'art. 64 ord. pen., ribadisce che gli istituti penitenziari devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati nonché alla necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.

I richiamati artt. 31 e 32 reg. es. ord. pen., statuiscono rispettivamente che gli istituti devono essere organizzati in modo da attuare le separazioni che consentano raggruppamenti limitati di soggetti e da assicurare l'assegnazione degli imputati a sezioni diverse a seconda dell'età, delle pregresse detenzioni, della natura dolosa o colposa del reato ascritto loro e dell'indole dello stesso, e che l'Amministrazione penitenziaria può autonomamente determinare l'assegnazione per motivi cautelari di detenuti ed internati ad istituti o sezioni ove sia più agevole porre in essere le opportune cautele.

Dal sopra descritto sistema si rileva che uno dei compiti fondamentali dell'Amministrazione penitenziaria consiste nell'attuare una rigida separazione di detenuti ed internati in ragione della loro situazione processuale, distinguendo in particolare tra imputati e condannati, nonché nel rimuovere tutte le cause - anche di natura strutturale - eventualmente ostative all'attuazione della predetta separazione.

In tal senso, le summenzionate disposizioni legislative non consentono di individuare in capo all'Amministrazione penitenziaria un potere discrezionale in ordine alla separazione della popolazione detentiva con riferimento alla posizione giuridica dei singoli detenuti, dovendosi intendere il disposto di cui agli artt. 14/3 ord. pen. e 31/1 reg. es. ord. pen. come istitutivo di un obbligo e non di una mera facoltà.

Ne deriva che, in mancanza allo stato attuale di un numero sufficiente di strutture edilizie tale da assicurare nell'intero territorio nazionale una netta separazione tra istituti per imputati (in senso lato) ed istituti per condannati, secondo quanto disposto dall'art. 64 ord. pen., occorre che gli edifici penitenziari siano organizzati secondo criteri (suddivisione in apposite sezioni) che garantiscano una rigida separazione delle persone sottoposte ad indagine e degli imputati dai condannati con sentenza passata in giudicato.

Al di là del dato normativo, peraltro inequivoco, corrisponde a criteri di rispetto dell'integrità morale e psicofisica del soggetto non ancora sottoposto a pena definitiva (e pertanto da considerare non colpevole alla luce del dettato dell'art. 27/2 Cost.) perseguire il dovere di considerare la possibilità che la persona sottoposta a

misura coercitiva nella qualità di indagato o di imputato possa risultare, all'esito dei diversi gradi di giudizio, innocente o comunque da non condannare, o possa altrimenti essere restituito alla libertà entro un breve lasso di tempo.

Ciò comporta per l'Amministrazione penitenziaria l'obbligo in primo luogo di attenuare per quanto possibile gli eventuali traumi psicofisici che le persone sottoposte alle più gravi misure restrittive della libertà personale possano riportare a seguito della privazione di detta libertà; è ovvio che tali traumi potranno essere più frequentemente riscontrati in quei detenuti cosiddetti primari, cioè privi di precedenti esperienze carcerane.

Un ulteriore dovere in capo all'Amministrazione penitenziaria deriva dall'obbligo di assicurare a favore degli imputati un intervento trattamentale differente da quello previsto per i condannati, e che sia diretto a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali (art. 1 DPR 431/1976).

Una particolare attenzione va posta innanzitutto al servizio *nuovi giunti*, con tale termine intendendosi i detenuti e gli internati facenti ingresso in istituto provenienti dalla libertà. Detto servizio, istituito con circolare del Direttore Generale degli II.PP. n. 3233/5683 in data 30 dicembre 1987, e consistente nel presidio psicologico che si affianca al colloquio ed alla visita medica di primo ingresso, è diretto in primo luogo ad accertare - mediante colloquio del nuovo giunto con un esperto psicologo o criminologo - il grado di rischio di ogni singolo soggetto relativamente ad atti di violenza autolesivi o da parte di terzi.

Le risultanze di detto colloquio, unite a quelle del colloquio di primo ingresso (art. 23 reg. es. ord. pen. con particolare riferimento alle notizie di cui al 6° comma) e della visita medica generale effettuata ai sensi dell'art. 11/5 ord. pen., rivestono fondamentale importanza proprio in relazione all'assegnazione del detenuto o dell'internato.

E' infatti evidente che una prima distinzione deve essere effettuata con riferimento alla eventuali precedenti esperienze penitenziarie dei nuovi giunti, badando a non assegnare nelle medesime celle soggetti già adusi alle dinamiche del sistema penitenziario e soggetti che per la prima volta fanno ingresso negli istituti penitenziari.

In secondo luogo va prestata particolare importanza alla natura del reato o dei reati ascritti ai nuovi giunti: è indubitabile che per i soggetti sottoposti a fermo, arresto o a custodia cautelare per reati di non preoccupante allarme sociale, o denotanti una limitata capacità criminale deve essere garantita una rigida separazione dagli altri detenuti o internati ristretti per reati di rilevante allarme sociale, o comunque appartenenti a consolidate organizzazioni criminali di stampo mafioso, terroristico o di tipo comune; ciò al fine di salvaguardare l'integrità psicofisica e comunque i rischi di pericolosità passiva del nuovo giunto e di pericolosità attiva degli altri detenuti, nonché di evitare episodi di proselitismo al delitto.

In terzo luogo, l'accertamento delle condizioni psicofisiche dei nuovi giunti deve essere condotto secondo criteri di massima attenzione, al fine di poter assicurare a questi ultimi l'Indicazione di un'esatta diagnosi, la prescrizione di quegli ulteriori accertamenti diagnostici che si rendessero eventualmente necessari od opportuni, la prestazione di cure idonee alle patologie sofferte, nonché la prosecuzione delle terapie che il nuovo detenuto avesse eventualmente in corso, con - particolarmente in tale ultimo caso - innegabili riflessi positivi sotto il profilo psicologico. L'accertamento in questione è altresì strettamente funzionale ad un'assegnazione dei nuovi giunti che tenga conto non soltanto delle patologie sofferte dagli stessi (naturalmente di gravità non così rilevante da imporre l'assegnazione ad un centro clinico chirurgico dell'Amministrazione penitenziaria o ad un luogo esterno di cura), ma anche delle particolari inclinazioni ed abitudini di vita; ci si riferisce, in particolare, all'auspicata suddivisione dei detenuti tra fumatori e non fumatori, anche al primario scopo di prevenire i danni da fumo passivo che eventualmente si dovessero prospettare in capo ai soggetti portatori di patologie cardiache, respiratorie o di tipo allergico (a tale riguardo, si richiama la lettera circolare del Direttore dell'Ufficio Centrale Detenuti n. 562676 del 13 giugno 1994).

Saranno comunicate ulteriori disposizioni concernenti protocolli sanitari di primo ingresso per la prevenzione della diffusione di malattie con pericolo di contagio quali la tubercolosi e l'infezione da HIV, nonché relative al progetto informatico diretto ad assicurare l'uniformità dei protocolli per la compilazione della cartella clinica dei detenuti e degli internati.

E' di tutta evidenza che l'assegnazione di nuovi giunti alla sezione individuata all'esito della visita e del colloquio di ingresso e delle altre attività proprie del Servizio nuovi giunti deve avvenire tempestivamente, evitando inutili permanenze presso i reparti nuovi giunti, filtro o transito (così come diversamente denominati).

Pertanto, in attesa di provvedere ad una più estesa riorganizzazione delle strutture penitenziarie atte a garantire l'integrale rispetto di tutte le separazioni previste dalla legge, costituisce direttiva fondamentale per le SS.LL. assicurare in tempi brevissimi l'esatta osservanza dei richiamati obblighi legislativi e regolamentari relativi alla separazione dei detenuti e degli internati in ragione della posizione giuridica di imputato o di condannato, anche promuovendo tutti quegli interventi edilizi di cui le strutture penitenziarie di Loro pertinenza dovessero avere bisogno per assicurare quanto sopra.

A tal fine, le SS.LL. vorranno in particolare impartire le necessarie disposizioni al fine di:

- assicurare -con priorità rispetto ad ogni altra esigenza alloggiativa della restante popolazione detenuta- l'assegnazione dei detenuti e degli internati provenienti dalla libertà in stato di arresto, fermo, o in esecuzione della misura coercitiva della custodia cautelare o di misura di sicurezza provvisoria, in apposite sezioni ove non siano presenti detenuti o internati aventi titolo detentivo di carattere definitivo;
- garantire alle persone indicate nel precedente periodo l'alloggiamento (possibilmente in cella singola, secondo quanto disposto dall'art. 6/4 ord. pen.) sulla base delle esigenze di cautela processuale, delle valutazioni sanitarie, di quelle fornite dal presidio nuovi giunti e dei desiderata personali, con le opportune cautele di natura sanitaria (ricomprendendo in tale ambito sia l'idoneo allocamento, sia la prestazione delle occorrenti terapie, sia le separazioni dei detenuti che possano costituire fonte di possibile contagio per gli altri detenuti, evitando - nei limiti del possibile - ogni eventuale influenza nociva derivante dal fumo passivo nei confronti dei detenuti portatori delle sopra indicate patologie);
- attuare le predette suddivisioni garantendo nel contempo la separazione tra detenuti primari e non, tra detenuti per reati di scarso allarme sociale e detenuti per reati denotanti rilevante pericolosità sociale (in tale ultimo caso ovviamente evitando oltre alle ricordate incompatibilità processuali anche quelle che possano in qualsiasi modo incidere sull'ordine e la sicurezza degli istituti o sulla sicurezza dei singoli detenuti, ci si riferisce, in particolare, alle cosiddette incompatibilità tra clan o famiglie malavitose rivali);
- adeguare le strutture esistenti mediante diversa modulazione delle attuali sezioni o mediante interventi edilizi di non rilevante entità in modo da garantire il pronto ed esatto adempimento della presente direttiva, tenuto anche conto delle prescrizioni imposte dall'art. 6/1 ord. pen.; in particolare, saranno realizzati con priorità rispetto agli altri interventi i necessari lavori di ristrutturazione o di adeguamento igienico-sanitario dei locali destinati all'isolamento giudiziario. Ciò in quanto se è vero che detto provvedimento può essere disposto nel corso di tutta la fase delle indagini preliminari, di fatto le Autorità giudiziarie vi ricorrono quasi sempre nella prima della detenzione: diviene pertanto necessario, al fine di soddisfare le esigenze di cui alla prima parte della presente circolare, rendere immediatamente praticabili sotto il profilo igienico-sanitario le condizioni di vivibilità di tutte le strutture deputate all'esecuzione della detenzione in regime di isolamento giudiziario.

Si raccomanda altresì alle SS.LL. di garantire l'esatta osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 7 ord. pen. e 9/10 reg. es. ord. pen., al fine di salvaguardare la tutela del decoro esteriore delle strutture penitenziarie (evitando, a titolo di esempio, il deplorabile spettacolo offerto dagli effetti personali dei detenuti stesi ad asciugare alle finestre degli istituti) e comunque di assicurare alla popolazione detenuta, ed in particolare agli imputati, la soddisfazione di primarie esigenze di decoro della camera e di rispetto della persona. In tal senso, premesso che agli imputati ed ai condannati a pena detentiva inferiore ad un anno è consentito di indossare abiti di loro proprietà - purché decorosi ("puliti e convenienti") - le SS.LL. garantiranno a quei detenuti che, pur facendo uso di abiti e di biancheria di loro proprietà, non avessero la possibilità di far lavare detti indumenti ai propri congiunti o di farli lavare a proprie spese, la possibilità di provvedere al lavaggio degli indumenti personali mediante un servizio interno gratuito di lavanderia, attivando negli istituti specifiche lavorazioni che potranno essere affidate ai detenuti lavoranti (con ciò indirettamente provvedendo a creare ulteriori posti di lavoro a favore della popolazione detenuta).

Con riferimento infine non soltanto agli imputati ma all'intera popolazione detenuta, in attesa di una prossima revisione delle tabelle vittuarie, le SS.LL. avranno cura di sensibilizzare il personale sanitario a segnalare tempestivamente -ove necessario sin dalla visita di primo ingresso- le necessità di vitti speciali da parte di detenuti ed internati, in ragione delle patologie eventualmente sofferte dagli stessi.

Particolare attenzione va altresì prestata all'osservanza della vigente normativa amministrativa e penale in materia di alimenti, garantendo il puntuale adempimento degli obblighi imposti dalla legge in ordine alla preparazione, al confezionamento ed alla conservazione dei generi alimentari.

I Signori Provveditori coordineranno i necessari interventi strutturali posti in essere dalle singole Direzioni e vigileranno compiutamente sulla pronta esecuzione della presente circolare, comunicando entro il termine massimo di 30 gg. i provvedimenti adottati da ciascun istituto dipendente.

IL DIRETTORE GENERALE